

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1623-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BERLANDA)

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — Le due finalità del disegno di legge in esame sono, come è detto nella relazione introduttiva del Governo, di « allargare il listino di borsa ed aumentare le alternative di impiego del risparmio ». Sono molti i motivi che impongono di esprimere consenso intorno a questi obiettivi, e ancora più numerose sono le ragioni che impongono di procedere celermente al loro perseguimento. Non da oggi si sottolineano le distorsioni del mercato azionario italiano e si indicano possibili linee di intervento legislativo: a tale proposito vorrei ricordare la « Indagine conoscitiva sul funzionamento delle borse valori in Italia » del 1978, condotta dalla 6^a Commissione permanente del Senato, e, se mi è consentito, il disegno di legge n. 1285, presentato alla Presidenza il 30 gennaio 1981 da chi scrive questa relazione e dai senatori Rossi, Segnana, Beorchia, Bevilacqua, Triglia e Rosi, che riguarda il completamento della riforma dei mercati mobiliari e prevede anche l'incentivazione alla quotazione in Borsa tramite agevolazioni tributarie, come attualmente previsto dal provvedimento al nostro esame.

2. — Il mercato azionario italiano presenta caratteristiche dimensionali che lo rendono assolutamente inadatto a soddisfare le due esigenze fondamentali che convergono su di esso, e cioè il finanziamento delle società quotate e l'offerta di impieghi differenziati al risparmio. I titoli quotati alle borse nazionali al 31 dicembre 1981 erano 173 (di cui 9 sospesi), contro gli oltre 3.000 del Regno Unito, i circa 750 della Francia e gli oltre 600 della Germania: una differenza eccessiva anche a fronte del diverso peso economico di queste nazioni, che diviene ancor più notevole se si pensa che all'interno della CEE l'Italia supera, per numero di titoli quotati, solamente la Grecia (116 titoli quotati alla Borsa di Atene). La strozzatura è ancor più evidente se si considera che nel 1980 gli scambi

azionari alla Borsa di Milano sono stati pari a 7.894 milioni di dollari e alla Borsa di Atene pari a 78 milioni di dollari (Parigi: 12.578; Germania: 16.773; Regno Unito: 36.778).

Questi gravi limiti quantitativi non devono far dimenticare che esistono anche problemi di trasparenza e di corretto funzionamento del mercato azionario, che unitamente ai limiti di cui si è detto facilitano le operazioni puramente speculative.

Stando comunque all'argomento del provvedimento in esame, è indubbio che l'incentivazione all'ampliamento dei listini azionari si ponga oggi come un obiettivo fondamentale. Dall'euforia del maggio dell'anno scorso si è passati alla disillusione di questi giorni, e d'altronde i dati più recenti inducono al pessimismo: nei primi cinque mesi del 1982 gli scambi alla Borsa di Milano sfiorano complessivamente i 2.000 miliardi, cifra che era stata leggermente superata nel solo mese di maggio del 1981.

In questo clima di incertezza il risparmio cerca nuovi impieghi, o sceglie gli impieghi tradizionali più sicuri e caratterizzati da maggiore liquidità, ed in questa prospettiva i risultati offerti dalla Borsa non sono molto incoraggianti. Prendendo ad esempio la Borsa di Milano, si nota che l'indice ufficiale, posto quello del gennaio 1981 uguale a mille, ha chiuso l'anno a 1.133 (vedi tabella A), la qual cosa, utilizzando l'indice generale MIB deflazionato (tabella B), significa che nemmeno l'impennata dei corsi verificatasi a metà 1981 è servita a recuperare interamente sull'indice del costo della vita. Le attività finanziarie delle famiglie mutano quindi la loro composizione: il Governatore della Banca d'Italia Ciampi ci ha ricordato, nella sua recente audizione in 6^a Commissione, che nel 1981 le famiglie hanno investito in titoli a breve — e cioè BOT e accettazioni bancarie — il 13,5 per cento delle loro attività finanziarie, contro il 2,8 per cento nel 1977.

TABELLA A

Indice ufficiale della Borsa Valori di Milano base 2-1-1981=1.000



Contemporaneamente si assiste allo sviluppo di forme di risparmio alternative che la legislazione è costretta a rincorrere: la diffusione sempre più vasta di certificati immobiliari, certificati di partecipazione, accettazioni bancarie, fedi di investimento e altri valori non può essere esorcizzata semplicisticamente vedendovi solo un tentativo spregiudicato di speculazione finanziaria.


L'unico modo di affrontare seriamente questo problema politico ed economico è invece partire dalla constatazione che queste forme atipiche di raccolta del risparmio rispondono ad un'esigenza molto diffusa presso i risparmiatori, di cui sarà necessario tener conto in sede di elaborazione della legge che ne tuteli gli interessi.

L'ampliamento del listino azionario resta comunque un obiettivo prioritario, tanto nell'ambito dell'offerta di nuove opportunità all'impiego del risparmio, con il conseguente riequilibrio dell'intero settore, quanto dal punto di vista dell'incentivazione al ricorso a forme proprie di finanziamento del capitale.

Questo obiettivo va perseguito con la consapevolezza che esso non può essere disgiunto da un ripensamento più generale sulla struttura e sulle dimensioni del debito pubblico: sarebbe inutile infatti, quando non fosse controproducente, emanare disposizioni per l'ampliamento del mercato azionario se lo Stato continuasse ad avocare a sé la quasi totalità del risparmio disponibile.

TABELLA B

Raffronto fra indice MIB e costo della vita



Legenda: (1) indice generale MIB
 (2) indice costo della vita
 (3) indice generale MIB deflazionato

Non si deve comunque dimenticare che in tanto il risparmio può essere indirizzato verso impieghi produttivi, in quanto esistano concrete offerte in questo senso.

3. — Il disegno di legge n. 1623, presentato dal Governo il 9 novembre 1981, si inserisce nel quadro dei provvedimenti a sostegno del mercato finanziario che il Governo aveva concertato in seguito alla crisi di borsa del giugno del 1981. Nello stesso ambito rientrano altri due provvedimenti che il Senato ha già approvato, e cioè quello relativo alla rivalutazione dei cespiti aziendali e quello riguardante l'istituzione dei fondi comuni d'investimento mobiliare (stampati Camera numeri 3212 e 3420).

Il testo iniziale del provvedimento prevedeva che le società che cedessero tramite offerta al pubblico azioni di società destinate di conferimenti ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 576 del 2 dicembre 1975 (quo-

tate in Borsa o al mercato ristretto), potessero beneficiare della sospensione d'imposta sulle plusvalenze così realizzate, a condizione che tali eccedenze fossero accantonate in un fondo non distribuibile ai soci. Tale agevolazione valeva anche per la cessione di azioni di società scorporate che richiedessero la quotazione in borsa o al mercato ristretto entro quattro mesi dalla data della cessione.

La discussione del provvedimento in Commissione ha messo in evidenza parecchi punti poco convincenti: in primo luogo pareva troppo limitativo che il beneficio fiscale si applicasse solamente alle azioni di società destinate di conferimenti.

In tal caso, infatti, l'agevolazione avrebbe riguardato principalmente le *holdings* che detenevano le azioni della società scorporata, e quindi diveniva piuttosto problematico il raggiungimento dell'obiettivo, indicato nella relazione del Governo, di favorire il finanzia-

mento diretto dell'apparato produttivo. Si faceva poi notare che era quanto meno paradossale che la condizione necessaria per poter fruire di questa agevolazione fiscale fosse l'aver goduto di un'agevolazione fiscale precedente.

Ulteriori elementi di perplessità erano causati dalla natura dell'agevolazione, che nella forma prevista della sospensione di imposta non sembrava garantire incentivo sufficiente alla richiesta di quotazione. La ipotesi di esenzione, totale o parziale, veniva comunque subordinata alla valutazione del suo costo tributario, che non avrebbe in ogni caso dovuto eccedere il beneficio derivante in termini di ampliamento del mercato azionario.

Pareva poco convincente ammettere all'agevolazione anche le società quotate, mentre si faceva notare che non pareva esistessero società quotate destinatarie di conferimenti.

Altre critiche si rivolgevano alla ristrettezza dei tempi per la richiesta di ammissione alla quotazione, che si riteneva opportuno ampliare da quattro a sei mesi dalla chiusura dell'offerta pubblica d'acquisto per l'espletamento dei necessari adempimenti societari; inoltre, essendo richiesto per ottenere la quotazione che la società abbia conseguito un utile per due anni consecutivi, e considerato che molte società che hanno effettuato scorpori non avrebbero potuto usufruire della agevolazione poichè il provvedimento relativo agli scorpori giungeva fino al 31 dicembre 1980, si proponeva uno spostamento del termine finale al 31 dicembre 1986.

Si sottolineava, infine, la rilevanza per le società destinatarie di conferimenti del problema della certezza dei valori attribuiti ai beni conferiti: mentre infatti la rivalutazione vera e propria è avvenuta con il ricorso a coefficienti e limiti ben precisi, nel caso degli scorpori i valori di conferimento sono stati determinati sulla base di perizie che, per quanto giurate, non possono avere l'omogeneità delle rivalutazioni determinate da norme di legge.

Su proposta del relatore si decise quindi di sentire il Presidente della Commissione

nazionale per le società e la borsa (CONSOB), professor Guido Rossi.

4. Nel corso della sua audizione in 6^a Commissione, il professor Rossi riprendeva le critiche già formulate e ne avanzava di nuove, facendo notare innanzitutto che non esistono società destinatarie di conferimenti che siano quotate, e che quindi l'agevolazione avrebbe riguardato esclusivamente le società quotate. Il Presidente della CONSOB manifestava anche gravi dubbi sull'opportunità di estendere l'agevolazione a società quotate che smobilizzassero parte dei propri pacchetti azionari, in considerazione del fatto che ciò, esulando dall'obiettivo di ampliare il listino, rischiava anche di deprimere i corsi. Anch'egli manifestava dubbi sull'efficacia della sospensione d'imposta, e indicava l'opportunità di procedere ad una esenzione parziale.

5. Sulla base di queste osservazioni si è giunti alla formulazione da parte del relatore di quattro ipotesi alternative a quella governativa che, riguardando tutte le azioni di società quotate, comprendevano un'esenzione totale, un'esenzione parziale, un'esenzione totale con vincolo sulla destinazione delle plusvalenze esenti e una sospensione d'imposta.

La terza ipotesi, in modo particolare, avrebbe potuto essere coordinata con disposizioni legislative già sperimentate, prevedendo ad esempio che le plusvalenze godessero di esenzione a condizione che ad esse si applicassero le disposizioni per il reinvestimento di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 29 settembre 1973, valutando l'opportunità di mantenere il limite ivi previsto di due esercizi o di prolungarlo.

In tal senso si sarebbero accolte le osservazioni formulate in Commissione riguardo alla disciplina fiscale delle plusvalenze, in seguito alla cessione di cespiti ammortizzabili o di partecipazioni, al momento in cui fossero distribuite ai soci.

Il Governo, esprimendo il proprio parere in relazione alle quattro ipotesi prospettate, manifestava accordo per l'estensione del-

l'agevolazione a tutte le società quotande, escludendo però le quotate, e ribadiva il suo orientamento per la sospensione dell'imposta sulle plusvalenze.

Si propone pertanto di modificare in questo senso il provvedimento in esame.

6. L'articolo 1 del testo proposto dalla Commissione, prevede che le plusvalenze realizzate dalle società — escluse le società semplici — e dagli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 598 del 1973, e cioè gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, i consorzi, le associazioni non riconosciute nonché le altre organizzazioni senza personalità giuridica, a seguito della cessione tramite offerta pubblica di acquisto di azioni di società che richiedano, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica, la quotazione in Borsa o al mercato ristretto, possano beneficiare di una sospensione d'imposta, a condizione che tali plusvalenze vengano accantonate in un fondo apposito.

Restano quindi escluse dall'agevolazione, per i motivi sopra ricordati, le società già quotate, mentre il termine entro cui presentare la richiesta di quotazione è portato da quattro a sei mesi, in considerazione dei necessari adempimenti preliminari di carattere societario.

La cessione, come si è detto, deve avvenire tramite offerta pubblica, di cui deve essere data comunicazione preventiva alla CONSOB secondo le modalità previste dall'articolo 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974.

Il terzo comma dell'articolo 1 stabilisce che le cessioni in oggetto non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge n. 576 del 2 dicembre 1975; comunque i fondi da scorporo restano tassabili se distribuiti ai soci.

La sospensione d'imposta decade e le plusvalenze entrano a far parte del reddito imponibile nei casi in cui:

a) il fondo istituito a fronte della cessione di azioni venga distribuito, in tutto o in parte, ai soci;

b) la quotazione non sia accordata o sia revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione;

c) le azioni vengano riacquistate dalla stessa società cedente, da società che la controllano o da controllate.

In queste eventualità, eccettuato il caso della distribuzione del fondo ai soci, si applicano anche gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973 (12 per cento), calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo d'imposta nel quale è avvenuta la cessione.

L'articolo 2 stabilisce che tutte le disposizioni illustrate si applichino fino al 31 dicembre 1986, mentre il testo del Governo prevedeva la data del 31 dicembre 1984; la Commissione ha quindi ritenuto di prolungare detto termine, in considerazione dell'opportunità di consentire anche alle società derivanti da scorpori recenti di poter soddisfare i requisiti richiesti per la quotazione. In questo senso si era espresso con estrema chiarezza anche il presidente della CONSOB, che nella già citata audizione ha anche annunciato che, stante la volontà del legislatore di ampliare il listino ufficiale, la CONSOB privilegerà ai fini dell'ammissione alla quotazione l'esistenza di requisiti sostanziali piuttosto che formali, dal momento che la normativa per la quotazione sul mercato ufficiale è ancora in fase di elaborazione.

L'articolo 3, che deriva da un emendamento presentato dal Governo in Commissione, contiene una rilevante modifica di quanto disposto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 31 marzo 1975 (e pertanto la Commissione propone di modificare come segue anche il titolo del provvedimento in esame: « Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 »).

Lo scopo dell'articolo 3 è di eliminare alcune remore che la normativa vigente frap-

pone alla prima ammissione alla quotazione in borsa. L'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 31 marzo 1975, infatti, assoggetta le società che ottengono — o alle quali sia imposta d'ufficio — l'ammissione alla quotazione ufficiale, all'obbligo immediato del conferimento dell'incarico per la certificazione del bilancio, mentre le società già quotate godono, in via transitoria, dei termini assai più ampi previsti dall'articolo 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, che tiene in considerazione l'attività esercitata e la maggiore o minor complessità dell'adeguamento delle procedure e degli adempimenti contabili alle esigenze della certificazione.

Questa disparità, criticata anche dal presidente della CONSOB, viene pertanto soppressa dall'articolo 3, che prevede anche per la prima ammissione alla quotazione la gradualità nella decorrenza degli obblighi di revisione contabile e di certificazione dei bilanci.

Pertanto i termini per il conferimento dell'incarico di certificazione, che decorrono dalla data di pubblicazione dell'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 18 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 136, sono i seguenti:

a) un anno per le società finanziarie e per le società aventi, al 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi;

c) tre anni per le rimanenti società;

d) quattro anni per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.

L'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico.

Di particolare importanza ai fini del disegno di legge all'esame è quanto previsto

dal quarto comma dell'articolo 3: esso stabilisce che, in caso di prima ammissione, la negoziazione delle azioni può avere inizio, fino alla scadenza del termine di cui al punto d), anche se l'incarico di certificazione non sia stato ancora conferito.

Il quinto comma prevede infine che una società quotata che divenga società finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) debba conferire detto incarico contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo, mentre l'obbligo di certificazione inizierà a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo.

7. — Con il presente disegno di legge il Senato conclude l'esame di quell'insieme di provvedimenti che erano stati presentati a suo tempo dal Governo a favore del mercato mobiliare. Gli altri due provvedimenti, e cioè il disegno di legge sulla rivalutazione dei beni d'impresa e quello sull'istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare, sono già stati approvati dal Senato e trasmessi alla Camera dei deputati.

L'approvazione di questo provvedimento, sullo scopo del quale hanno d'altra parte manifestato il proprio consenso tutti i gruppi politici che hanno partecipato alla discussione in Commissione, si pone come la coerente prosecuzione degli impegni assunti dal Governo a favore del mercato mobiliare, e potrà rappresentare per esso un segnale positivo in una situazione non certo brillante.

Il provvedimento, che non incide su un gettito fiscale già esistente, prevede comunque misure agevolative temporanee, e quindi implica la possibilità di verificarne gli effetti in un periodo abbastanza breve.

La 5^a Commissione ha espresso parere favorevole.

Per questi motivi il relatore, accogliendo il mandato trasmessogli dalla Commissione, invita ad approvare il provvedimento.

BERLANDA, relatore

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

24 Febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario

Art. 1.

I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati all'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società destinatarie di conferimenti di cui all'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, quotate in borsa o nel mercato ristretto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di azioni di cui venga richiesta la quotazione in borsa o nel mercato ristretto entro quattro mesi dalla data in cui è avvenuta la cessione.

L'offerta deve essere effettuata con l'osservanza delle forme previste dall'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, come modificato dalla legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216.

Le cessioni di cui al presente articolo non costituiscono realizzo ai fini dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; tuttavia i fondi istituiti a fronte delle azioni cedute restano tassabili se distribuiti ai soci.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136

Art. 1.

I proventi conseguiti dalle società, con esclusione delle società semplici, nonché dagli enti indicati dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, a seguito di cessioni, effettuate mediante offerta al pubblico, di azioni emesse da società che richiedano la quotazione in borsa o l'ammissione alle negoziazioni nel mercato ristretto entro sei mesi dalla data di chiusura dell'offerta pubblica di acquisto, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito per l'eccedenza rispetto al costo iscritto in bilancio a condizione che tale eccedenza sia accantonata ovvero ne sia stato deliberato l'accantonamento in sede di approvazione del bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale è avvenuta la cessione. L'accantonamento deve essere effettuato in un apposito fondo denominato con riferimento alla presente legge.

Soppresso.*Identico.**Identico.*

(Segue: *Testo del Governo*)

Se la quotazione non è accordata, ovvero se essa è revocata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dalla data di ammissione alla quotazione, l'ammontare accantonato del fondo concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui i predetti eventi si sono verificati. La stessa disposizione si applica se le azioni vengono riacquistate dalla stessa società cedente o acquistate da società da essa controllate o che la controllano. In caso di distribuzione ai soci, la parte dell'ammontare distribuito concorre a formare il reddito imponibile del periodo di imposta in cui è avvenuta la distribuzione.

In caso di diniego, di revoca della quotazione o di riacquisto o acquisto delle azioni cedute da parte della società cedente e dalle controllate o controllanti, si applicano inoltre gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati sull'imposta liquidata in meno per il periodo di imposta nel quale è avvenuta la cessione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1984.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano fino al 31 dicembre 1986.

Art. 3.

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, è sostituito dal seguente:

« Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di società alle successive lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente comma, debbono provvedere al conferimen-

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to dell'incarico a una società di revisione, iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell'albo di cui all'articolo 18:

a) un anno, per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;

c) tre anni, per le rimanenti società;

d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l'ammontare del capitale sociale.

Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

L'obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l'incarico.

In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l'incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.

Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo e l'obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall'esercizio immediatamente successivo. ».

Art. 4.

Identico.